




FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI



Roma, 25 maggio 2010

Ordine dei Giornalisti
Consiglio Nazionale
Via Parigi, 11
00185 - Roma

Le scriventi Organizzazioni fanno seguito alle Vostre note del 7 e del 30 aprile 2010 aventi ad oggetto la deroga al comma 3 dell'art. 17 del "Quadro di indirizzi per il riconoscimento, la regolamentazione e il controllo delle scuole di formazione al giornalismo" - disposta con delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti n. 2/2010 - con la quale è stata riconosciuta la possibilità di ospitare gli stages in svolgimento negli anni solari 2010 e 2011 *"anche presso le aziende editoriali dichiarate in stato di crisi e ristrutturazione"*.

In merito occorre ricordare che il punto 8) dell'Allegato D al vigente Cnlg prevede espressamente che, nel corso del periodo di applicazione dell'art. 35 della legge n. 416/1981 e quindi per tutto il periodo relativo allo stato di crisi o riorganizzazione in presenza di crisi, *"l'azienda non può procedere all'effettuazione di stages per borsisti allievi nonché ad assunzioni di giornalisti o praticanti"*.

Tale disposizione contrattuale, pertanto, pone alle aziende editoriali, per l'intera durata dello stato di crisi, un impedimento assoluto all'effettuazione di stages che, diversamente dalle eventuali assunzioni di giornalisti o praticanti, non può essere derogato in alcun modo dalla consultazione con i Comitati di Redazione.

Con riferimento poi alla nozione di stage contenuta nel punto 8) dell'Allegato D, la norma contrattuale va correttamente interpretata nel senso di estendere il divieto di utilizzo a tutte le fattispecie comunque riconducibili ai tirocini di formazione e orientamento ("stages"), di cui all'art. 18 della legge n. 196 del 1997, da svolgersi da parte di giovani denominati come "borsisti", "allievi", "tirocinanti" o "stagisti", tanto a titolo gratuito

quanto con il riconoscimento di rimborsi spese o altre facilitazioni economiche.


Del resto, dalla formulazione originaria contenuta nell'art. 17 del "Quadro di indirizzi per il riconoscimento, la regolamentazione e il controllo delle scuole di formazione al giornalismo" si evinceva la condivisione del Consiglio Nazionale dell'Ordine in merito alla sussistenza di un divieto per le aziende editoriali in crisi di ricorrere agli stages *"per l'intera durata del provvedimento ministeriale"*.

Pur prendendo atto del Vostro mutato orientamento così come contenuto nella delibera del 9 febbraio 2010 e dell'autonomia decisionale che compete all'Ordine nei rapporti con le scuole di giornalismo, diversamente deve del tutto escludersi che le decisioni degli organismi dell'Ordine possano comportare il superamento o la deroga a limiti e condizioni stabiliti dalla FIEG e dalla FNSI nell'ambito della disciplina contrattuale del lavoro giornalistico.

Alla luce di quanto previsto nel punto 8) dell'Allegato D devono, pertanto, ritenersi ammissibili esclusivamente gli stages da avviare nelle aziende editoriali non in crisi.

Distinti saluti

Carlo Malinconico
Presidente Fieg



Franco Siddi
Segretario Generale Fnsi

